

Il DDL “Finanziaria 2025”

Sommario

PREMESSA.....	2
MISURE A SOSTEGNO DEL REDDITO	2
Detrazioni figli a carico	4
Detrazioni altri familiari a carico	4
Fringe benefits.....	4
Lavoratori frontalieri	4
Prestazioni di lavoro all'estero	5
Congedi parentali	5
Decontribuzione lavoratrici madri	5
Premi di risultato	5
Welfare aziendale.....	6
Agevolazioni lavoro notturno e straordinari nei giorni festivi	6
Maggiorazione deduzione nuovi assunti	6
Decontribuzione Sud	7
ALTRI INTERVENTI	7
DTA, avviamento e svalutazioni e perdite su crediti.....	7
Servizi digitali e cripto attività	7
Rideterminazione valori per terreni e fabbricati	7
Estensione utilizzo e-DAS	8
Bonus edilizi.....	8
Pagamenti elettronici e interoperabilità delle banche dati	14
Misure in materia di tracciabilità delle spese	14
Credito d'imposta quotazione PMI	14
Contributo in conto capitale e per riversamento del credito d'imposta R&S	15
Credito d'imposta ZES	15
Delibere addizionale regionale all'IRPEF	15
Accantonamento oneri connessi ai piani di <i>stock option</i>	15
Conclusioni	15

PREMESSA

Il disegno di legge contenente la manovra per il 2025 è approdato in parlamento. Si apre ora la fase di assestamento delle disposizioni in esso contenute fino a raggiungere lo status finale che, come di consueto, vedrà la sua approvazione con il voto di fiducia.

In questo intervento si esplicitano le previsioni di maggior rilievo, avendo cura di commentare le novità 2025 quando sarà disponibile la versione definitivamente approvata.

Partiamo con gli interventi denominati “a sostegno del reddito”

MISURE A SOSTEGNO DEL REDDITO

Queste previsioni abbracciano sia le disposizioni sull'IRPEF e sulle detrazioni fiscali, oltre agli interventi in ambito previdenziale.

Lo scorso anno abbiamo visto l'accorpamento delle aliquote IRPEF su 3 scaglioni. La legge di bilancio rende definitive tali previsioni le quali si applicheranno anche per gli anni successivi al 2025. In particolare le aliquote e gli scaglioni sono i seguenti:

- 23% per i redditi fino a Euro 28.000;
- 35% per i redditi superiori a Euro 28.000 e fino a Euro 50.000;
- 43% per i redditi che superano Euro 50.000.

Viene altresì confermato l'ampliamento fino a € 8.500 della soglia della “no tax area” prevista per i redditi di lavoro dipendente, che viene parificata a quella dei pensionati.

Si riconosce una somma che non concorre alla formazione del reddito complessivo IRPEF ai titolari di reddito di lavoro dipendente che hanno un reddito complessivo non superiore a Euro 20.000.

L'ammontare della somma spettante è determinato applicando al reddito di lavoro dipendente percepito dal lavoratore una percentuale che varia a seconda dell'ammontare del medesimo reddito di categoria. In particolare, se il reddito di lavoro dipendente:

- non supera Euro 8.500, si applica la percentuale del 7,1%;
- supera Euro 8.500 ma non supera Euro 15.000, si applica la percentuale del 5,3%;
- supera Euro 15.000, si applica la percentuale del 4,8%.

Come anticipato viene messo mano alla detraibilità delle spese che possono dare luogo ad una detrazione fiscale. La spettanza delle detrazioni fiscali viene subordinata al rispetto di un limite di spesa detraibile da applicarsi al complesso di tutti gli oneri e spese.

Il Legislatore, con l'introduzione del nuovo art. 16-ter, TUIR, apporta rilevanti modifiche:

- alla detraibilità degli oneri e spese in presenza di redditi superiori a euro 75.000;
- alle detrazioni previste per i figli fiscalmente a carico.

Fermi restando i limiti massimi di spesa detraibile previsti per le specifiche tipologie di spesa o onere, è disposto che i soggetti con reddito complessivo superiore a euro 75.000 possono detrarre dall'IRPEF lorda oneri e spese per un ammontare complessivo non superiore ad un limite variabile in base all'ammontare del reddito complessivo e alla presenza o meno di figli fiscalmente a carico. In particolare:

- il predetto limite va così determinato: importo base (variabile in base al reddito complessivo) moltiplicato per un coefficiente
- l'importo base è pari a 14.000 euro per redditi compresi fra 75.000 e 100.000, mentre scende a 8.000 euro per redditi complessivi superiori a 100.000 euro.
- il coefficiente da applicare legato al numero di figli è:

Numero figli fiscalmente a carico	Coefficiente
0	0,50
1	0,70
2	0,85
- 3 o più - almeno 1 figlio disabile	1

Visto l'importo base ed i coefficienti, esprimiamo in tabella i limiti rettificati:

Reddito complessivo	Numero figli fiscalmente a carico	Importo massimo detraibile	
Oltre € 75.000 fino a € 100.000	0	14.000 x 0,50	€ 7.000
	1	14.000 x 0,70	€ 9.800
	2	14.000 x 0,85	€ 11.900
	3 o più / disabile	14.000 x 1	€ 14.000
Oltre € 100.000	0	8.000 x 0,50	€ 4.000
	1	8.000 x 0,70	€ 5.600
	2	8.000 x 0,85	€ 6.800
	3 o più / disabile	8.000 x 1	€ 8.000

Non seguono la parametrizzazione appena evidenziata in quanto escluse:

- le spese sanitarie detraibili (per la parte eccedente la franchigia di € 129,11);
- gli interessi passivi / oneri accessori / quote di rivalutazione relativi a mutui agrari e mutui ipotecari per l'acquisto / costruzione dell'abitazione principale contratti fino al 31.12.2024;
- le rate delle spese sanitarie sostenute fino al 31.12.2024;
- le rate delle spese per interventi di recupero edilizio di cui all'art. 16-bis, TUIR sostenute fino al 31.12.2024.

Detrazioni figli a carico

Dal 1.3.2022, la detrazione IRPEF per i figli a carico di cui all'articolo 12, comma 1, lett. c), TUIR è riconosciuta per i figli di età pari o superiore a 21 anni, in considerazione del fatto che fino a tale età è possibile fruire dell'Assegno Unico erogato dall'INPS.

La Finanziaria, integrando la citata lett. c) è ora previsto che la detrazione per figli a carico (le cui modalità di calcolo e imputazione non subiscono modifiche):

- è riconosciuta per i figli "di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni nonché per ciascun figlio di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata" ai sensi dell'articolo 3, Legge n. 104/92;
- non spetta ai contribuenti che non sono cittadini italiani, UE e SEE per i familiari residenti all'estero.

Detrazioni altri familiari a carico

Con la riscrittura dell'articolo 12, comma 1, lett. d), TUIR, la detrazione di euro 750 prevista per i c.d. "altri familiari" fiscalmente a carico è riconosciuta per ciascun ascendente convivente con il contribuente (anziché per ogni altra persona indicata nell'art. 433, C.c. che convive con il contribuente o percepisce assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria).

Fringe benefits

Vengono modificati i valori ai fini del calcolo dei fringe benefit in caso di concessione di autoveicoli, motocicli e ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo ai lavoratori con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025.

È infatti prevista la sostituzione della lettera a) del comma 4) dell'articolo 51 del TUIR.

In particolare, per gli autoveicoli indicati nell'articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m) del codice della strada si assume il 50% dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle ACI, al netto di quanto eventualmente trattenuto al dipendente. La predetta percentuale è ridotta al 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica ovvero al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in.

Lavoratori frontalieri

Per i lavoratori frontalieri di cui all'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera del 23 dicembre 2020 viene prevista la possibilità per i lavoratori, transitoriamente, di prestare fino al 25 per cento della loro attività di lavoro dipendente in modalità di telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza senza che ciò comporti la perdita dello *status* di lavoratore frontaliere.

Prestazioni di lavoro all'estero

Viene poi fornita un'interpretazione autentica alle disposizioni di cui all'articolo 51, comma 8-*bis*, del TUIR ai fini del calcolo del reddito di lavoro dipendente per le prestazioni all'estero.

L'interpretazione prevede l'inclusione anche dei redditi di lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto dai dipendenti che, nell'arco di dodici mesi, soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni ritornando in Italia al proprio domicilio una volta alla settimana.

Congedi parentali

Nuove modifiche alla disciplina in materia di congedi parentali di cui all'articolo 34 del D.Lgs. n. 151/2001.

Va a regime l'indennità di cui al comma 1 pari all'80 per cento della retribuzione per la durata massima di un ulteriore mese fino al sesto anno di vita del bambino.

Decontribuzione lavoratrici madri

Viene previsto per le lavoratrici madri di due o più figli, l'esonero parziale dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, a carico del lavoratore, per le lavoratrici dipendenti, a esclusione dei rapporti di lavoro domestico, e autonome che percepiscono almeno uno tra redditi di lavoro autonomo, redditi d'impresa in contabilità ordinaria, redditi d'impresa in contabilità semplificata o redditi da partecipazione e che non hanno optato per il regime forfetario.

La misura ricalca quella prevista lo scorso anno dall'articolo 1, comma 180, della legge 30.12.2023, n. 213 esclusivamente per le lavoratrici madri dipendenti.

A tal fine è previsto che per gli anni 2025 e 2026 il nuovo esonero non spetta alle lavoratrici beneficiarie dell'esonero della citata legge n. 213/2023.

Tornando alla nuova misura dal 2024, l'esonero contributivo spetta fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo e, a decorrere dall'anno 2027, se madri di tre o più figli, l'esonero contributivo spetta fino al mese del compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo.

Premi di risultato

Molto importante la conferma del rafforzamento degli incentivi in caso di erogazione di premi di risultato.

È confermato il dimezzamento dell'aliquota dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionale e comunale.

L'aliquota del 5% si applica infatti per gli anni 2025, 2026 e 2027.

Welfare aziendale

Anche il welfare aziendale è tra le misure oggetto d'attenzione della legge di bilancio.

Per gli anni 2025, 2026 e 2027 vengono riproposte le misure derogatorie dell'articolo 51, comma 3, del TUIR.

Come per il periodo d'imposta 2024, dunque, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro (elevati a 2.000 euro in caso di figli a carico), il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l'affitto dell'abitazione principale ovvero per gli interessi sul mutuo relativo all'abitazione principale.

Inoltre, per i lavoratori dipendenti che abbiano trasferito la residenza oltre un raggio di 100 chilometri dal precedente luogo di residenza e la nuova sede di lavoro contrattuale, le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 non concorrono, per i primi due anni dalla data di assunzione, a formare il reddito ai fini fiscali entro il limite complessivo di 5.000 euro annui.

L'agevolazione si applica nel caso di titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore nell'anno precedente l'assunzione a 35.000 euro.

L'esenzione non si estende ai fini contributivi.

Agevolazioni lavoro notturno e straordinari nei giorni festivi

Vengono confermate le agevolazioni fiscali lavoro notturno e straordinari nei giorni festivi nel settore turistico, ricettivo e termale.

Per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 30 settembre 2025 ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e ai lavoratori del comparto del turismo, compresi quelli negli stabilimenti termali, è riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi.

Le agevolazioni si applicano ai lavoratori del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d'imposta 2024, a euro 40.000.

Il trattamento viene riconosciuto dal datore di lavoro sostituto d'imposta che compensa le somme mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del d.lgs. n. 241/1997.

Maggiorazione deduzione nuovi assunti

Viene prorogata anche la maxi-deduzione del costo del lavoro prevista per il periodo d'imposta 2024 dall'articolo 4 del d.lgs. n. 216/2023.

La maggiorazione del costo ammesso in deduzione viene estesa anche per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 e per i due successivi.

Le regole applicabili sono quelle già previste dal richiamato articolo 4 del d.lgs. n. 216/2023.

Decontribuzione Sud

La Legge di Bilancio chiude al 31 dicembre 2024 l'incentivo per il rilancio economico delle regioni del Mezzogiorno.

La c.d. Decontribuzione Sud di cui all'articolo 1, commi da 161 a 167, della Legge 30.12.2020, n. 178, trova applicazione solo fino al 31 dicembre 2024 con riferimento ai contratti di lavoro subordinato stipulati entro il 30 giugno 2024.

ALTRI INTERVENTI

Dopo aver visto le modifiche normative sull'imposizione del lavoro dipendente e sulle detrazioni fiscali e sulle agevolazioni di vario genere legate ai dipendenti, analizziamo altri interventi che interessano ambiti diversi.

DTA, avviamento e svalutazioni e perdite su crediti

Viene previsto il differimento della quota di deduzione riferibile al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 e a quello successivo dello *stock* delle svalutazioni e perdite su crediti non dedotte fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2015 e scaglionate secondo un "piano di ammortamento" valevole ai fini IRES e IRAP.

Intervento analogo è previsto per la quota di deduzione riferibile al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 e a quello successivo dello *stock* di quote di ammortamento del valore di avviamento e delle altre attività immateriali non ancora dedotte fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2018 e scaglionate secondo un "piano di ammortamento", come pure le quote deducibili riferibili al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 e a quello successivo relative ai componenti negativi emersi in sede di prima adozione dell'*IFRS* 9.

L'eventuale maggior reddito imponibile potrà essere oggetto di compensazione con le perdite pregresse fino all'80% del relativo ammontare e, per la parte residua, con le eccedenze relative all'ACE.

Servizi digitali e cripto attività

Si prevede che sono soggetti passivi dell'imposta sui servizi digitali tutti i soggetti esercenti attività di impresa che realizzano ricavi derivanti dai servizi digitali nel territorio dello Stato, a prescindere dai requisiti dimensionali.

Viene, inoltre, modificata l'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e gli altri proventi derivanti dalle operazioni in cripto-attività, prevedendo che la stessa sia pari al 42%.

Rideterminazione valori per terreni e fabbricati

Da molti anni si vedeva la proroga dell'opportunità di rideterminare il valore dei terreni e delle quote di partecipazione, riconoscendo che sarebbe stato opportuno metterla a regime anziché prorogarla di anno in anno. Siamo stati ascoltati.

Quindi si potrà rideterminare il costo d'acquisto delle partecipazioni, negoziate e non negoziate, e dei terreni posseduti da persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali. La data di riferimento del possesso è il 1° gennaio di ogni anno ed entro il 30 novembre si dovrà redigere ed asseverare la perizia oltre a versare l'imposta sostitutiva del 16% (totale o 1^ rata annuale). La facoltà di rideterminazione del valore delle partecipazioni non si applica alle partecipazioni detenute da società ed enti commerciali non residenti nel territorio dello Stato, privi di stabile organizzazione, che hanno i requisiti per fruire della "participation exemption".

Estensione utilizzo e-DAS

Viene generalizzato l'obbligo di utilizzo del documento informatizzato di accompagnamento dei prodotti energetici assoggettati ad accisa (e-DAS) a tutti i trasferimenti nazionali.

Bonus edilizi

Viene modificato il vigente quadro normativo in materia di bonus edilizi, prevedendo la proroga delle detrazioni anche per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, entro nuovi limiti. Scorriamo i vari interventi edilizi.

"SUPERBONUS"

Con riferimento agli interventi trainanti di efficienza, di riqualificazione energetica e di miglioramento del rischio sismico e quelli trainati dagli stessi, iniziati o da iniziare nel 2024, per i quali si intende fruire del c.d. "Superbonus" di cui all'articolo 119, DL n. 34/2020, al fine di individuare la spettanza della detrazione e la relativa percentuale è necessario fare una serie di distinguo in base al tipo di intervento, all'edificio oggetto dell'intervento nonché al soggetto che sostiene le spese.

Escludendo i casi per i quali trovano applicazione le specifiche deroghe in base alla data di inizio lavori, di presentazione delle abilitazioni amministrative (CILA), di approvazione dei lavori condominiali, ecc., per i lavori o le spese 2024 e 2025 la situazione, ad oggi, può essere così schematizzata.

Soggetto	Data spese	% detrazione
<ul style="list-style-type: none"> • Condomini (compresi gli interventi trainati nei singoli appartamenti); • Edifici con più unità immobiliari (da 2 a 4) di un unico proprietario persona fisica / in comproprietà. 	2024	70%
	2025	65%
Persone fisiche sulle singole unità immobiliari (diverse da quelle di cui ai punti precedenti).	2024 2025	---
ONLUS / OdV, APS:		
<ul style="list-style-type: none"> • ex articolo 119, comma 10-bis, DL n. 34/2020; 	2024 2025	110%

• di cui all'articolo 119, comma 9, lett. d-bis), diverse dalle precedenti (di cui al comma 10-bis).	2024	70%
	2025	65%
IACP e Enti assimilati / coop edilizie a proprietà indivisa (non rientranti nei condomini / ONLUS di cui sopra).	2024 2025	---
Interventi nei Comuni terremotati nel 2009 e con dichiarazione stato di emergenza.	2024 2025	110%
Acquisto case antisismiche (c.d. "Supersismabonus acquisti").	2024 - 2025	---

In merito agli interventi per i quali è possibile fruire della predetta detrazione va ricordato che:

- gli interventi trainanti di efficientamento energetico (comma 1 dell'articolo 119) possono trainare:
 - interventi di riqualificazione energetica di cui all'articolo 14, DL n. 63/2013;
 - installazione di infrastrutture ricarica veicoli elettrici di cui all'articolo 16-ter, DL n. 63/2013;
 - installazione di impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo integrati;
 - eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lett. e), TUIR;
- gli interventi trainanti di miglioramento del rischio sismico (comma 4 dell'articolo 119) possono trainare:
 - installazione di impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo integrati;
 - eliminazione delle barriere architettoniche di cui all'art. 16-bis, comma 1, lett. e), TUIR;
 - realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici.

Per quanto riguarda l'utilizzo della detrazione spettante, l'articolo 4-bis, comma 4, DL n. 39/2024, c.d. "Decreto Salva conti", dispone che per le spese sostenute dal 2024 per gli interventi in esame (ex articolo 119, DL n. 34/2020) la detrazione utilizzata direttamente in dichiarazione dei redditi va ripartita in 10 quote annuali, al posto delle 4 previste in precedenza.

Tuttavia, in caso di opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito (nei casi residuali in cui ciò è ancora possibile), l'acquirente dovrà utilizzare il credito maturato in capo allo stesso in 4 quote annuali.

Novità finanziaria 2025

La bozza della legge di bilancio prevede che:

- la detrazione del 65% prevista per le spese 2025 spetta esclusivamente per gli interventi per i quali, alla data del 15.10.2024 risulta:
 - presentata la CILA, per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini;
 - adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e presentata la CILA, per gli interventi effettuati dai condomini;
 - presentata la richiesta del titolo abilitativo, in caso di demolizione e ricostruzione dell'edificio;

- per le spese sostenute dall'1.1 al 31.12.2023 la detrazione del 110% può essere ripartita, su opzione del contribuente, in 10 quote annuali di pari importo dal 2023.

Tale opzione è irrevocabile e richiede la presentazione del modello REDDITI 2024 integrativo entro i termini di presentazione della dichiarazione del 2024, cioè entro il 31.10.2025. Se dalla dichiarazione integrativa emerge una maggiore imposta dovuta, la stessa va versata senza sanzioni e interessi entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al 2024.

RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO

Per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio per i quali si intende fruire della detrazione nella misura "ordinaria" la norma di riferimento è l'articolo 16-bis, TUIR, richiamato e integrato dall'articolo 16, DL n. 63/2013, che:

- contempla gli interventi di manutenzione ordinaria delle parti comuni condominiali, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento, ristrutturazione (compresa la demolizione con ricostruzione), acquisto o costruzione di box o posti auto pertinenziali, eliminazione barriere architettoniche e realizzazione di strumenti che favoriscono la mobilità di disabili, acquisto di immobili completamente ristrutturati dall'impresa o cooperativa edilizia cedente, prevenzione di atti illeciti e infortuni domestici, interventi per risparmio energetico, sicurezza statica degli edifici, contenimento dell'inquinamento acustico, bonifica dell'amianto e sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza con generatori di emergenza a gas di ultima generazione;
- originariamente prevedeva la detrazione al 36%, su una spesa massima agevolabile di euro 48.000, da utilizzare in 10 quote annuali.

Rappresentiamo che dal 26.6.2012 la detrazione è stata innalzata al 50% e la spesa massima agevolabile a euro 96.000, ferma restando la fruizione in 10 quote annuali.

Gli importi maggiorati sono stati più volte prorogati; l'ultima proroga era contenuta nella Finanziaria del 2022 che ne ha previsto l'applicabilità fino al 31.12.2024.

La finanziaria 2025

Il disegno di legge di bilancio per il 2025, la detrazione per ristrutturazione, determinata considerando il limite massimo di spesa agevolabile di euro 96.000:

- nel 2025 è riconosciuta nella misura del:
 - 50% per le sole spese sostenute dal titolare del diritto di proprietà, diritto reale di godimento sull'abitazione principale;
 - 36% negli altri casi;
- nel 2026 e 2027 è riconosciuta nelle seguenti misure:
 - 36% per le sole spese sostenute dal titolare del diritto di proprietà / diritto reale di godimento sull'abitazione principale;
 - 30% negli altri casi.

RISPARMIO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

Per gli interventi di risparmio e di riqualificazione energetica, per i quali si intende fruire delle detrazioni "ordinarie" (diverse dal Superbonus) va fatto riferimento principalmente alla Legge n. 296/2006 (commi da 344 a 347) e al DL n. 63/2013, oggetto di ripetute modifiche / integrazioni. In particolare, per gli interventi in esame, per il 2024 risultano fruibili le seguenti detrazioni per le quali, come in passato, la normativa di riferimento individua, per ciascuna tipologia di intervento, il relativo limite massimo di detrazione fruibile, da ripartire in 10 quote annuali.

Interventi	% detrazione
Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti (ad esclusione degli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a biomassa)	65%
Interventi su involucro di edificio esistente (escluso acquisto / posa in opera finestre comprensive di infissi)	65%
Acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi	50%
Acquisto e posa in opera di schermature solari	50%
Installazione di pannelli solari - collettori solari	65%
Sostituzione impianti di climatizzazione invernale	65%
Acquisto e posa in opera di impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili	50%
Acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori	65%
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione almeno pari alla classe A	50%
Acquisto e installazione di dispositivi multimediali per il controllo da remoto	65%
Interventi sull'involucro di parti comuni di edifici condominiali	70%
Interventi di riqualificazione energetica su parti comuni di edifici condominiali con raggiungimento della classe media dell'involucro sia in inverno che estate	75%
Interventi su parti comuni di edifici condominiali con riqualificazione energetica e riduzione di 1 classe del rischio sismico	80%
Interventi su parti comuni di edifici condominiali con riqualificazione energetica e riduzione di 2 classi del rischio sismico	85%

Va ricordato che alcune delle spese sopra descritte hanno una detrazione del 36%.

La finanziaria 2025

Il disegno di legge di bilancio per il 2025 prevede che, per tutte le tipologie di interventi agevolati, la detrazione si applichi nelle seguenti misure:

- nel 2025 è riconosciuta nella misura del:
 - 50% per le sole spese sostenute dal titolare del diritto di proprietà o diritto reale di godimento sull'abitazione principale;
 - 36% negli altri casi;
- nel 2026 e 2027 è riconosciuta nelle seguenti misure:

- 36% per le sole spese sostenute dal titolare del diritto di proprietà o diritto reale di godimento sull'abitazione principale;
- 30% negli altri casi.

RIDUZIONE RISCHIO SISMICO

Per gli interventi di riduzione del rischio sismico o di adozione di misure antisismiche "diverse" dal Superbonus va fatto riferimento all'articolo 16, DL n. 63/2013 e all'articolo 1, comma 37, lett. b), Legge n. 234/2021 (Finanziaria 2022), in base ai quali, per gli interventi eseguiti su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zona 1, 2 e 3), la detrazione spetta nella misura del:

- 50% per la generalità degli interventi di adozione di misure antisismiche, su costruzioni adibite ad abitazioni e ad attività produttive;
- 70% - 80% nel caso in cui, a seguito dei lavori su singole unità immobiliari, si ottenga il passaggio, rispettivamente, ad 1 - 2 classi di rischio inferiore;
- 75% - 85% nel caso in cui il predetto passaggio ad 1 - 2 classi di rischio inferiore sia ottenuto per lavori eseguiti su parti comuni di edifici condominiali.

Ricordiamo inoltre che l'acquirente di unità immobiliari, ai sensi del comma 1-septies del citato articolo 16, in edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3, demoliti e ricostruiti con riduzione del rischio sismico effettuati dall'impresa di costruzione o di ristrutturazione cedente, può fruire della predetta detrazione del 75% - 85% nel limite di spesa di euro 96.000.

Merita evidenziare che l'articolo articolo 4-bis, comma 4, DL n. 39/2024 ha disposto che, per le spese sostenute dal 2024 per interventi con "Sismabonus", la detrazione va ripartita in 10 quote annuali in luogo dei 5 previsti in precedenza.

Tuttavia, in caso di opzione per lo sconto in fattura o di cessione del credito (nei casi residuali in cui ciò è ancora possibile), l'acquirente dovrà utilizzare il credito maturato in capo allo stesso in 5 quote annuali.

Inoltre va ricordato che la predetta disciplina "ordinaria" è applicabile soltanto nei casi in cui non ricorrono i requisiti richiesti per il Superbonus (ad esempio, per lavori su unità non residenziali o sull'edificio di un unico proprietario con più di 4 unità immobiliari).

In altre parole, al sussistere delle condizioni richieste dall'articolo 119, DL n. 34/2020, va applicato quest'ultimo con i relativi adempimenti e non è possibile scegliere l'applicazione del citato articolo 16, DL n. 63/2013, a prescindere dalle valutazioni di convenienza per il contribuente.

Quanto detto è applicabile, ai sensi dell'articolo 1, comma 37, lett. b), Legge n. 234/2021 (Finanziaria 2022), fino al 31.12.2024.

La finanziaria 2025

Dal disegno di legge "Finanziaria 2025", risulta che, per tutte le tipologie di interventi agevolati, la detrazione in esame, determinata considerando la spesa massima agevolabile di euro 96.000:

- nel 2025 è riconosciuta nella misura del:
 - 50% per le sole spese sostenute dal titolare del diritto di proprietà o diritto reale di godimento sull'abitazione principale;
 - 36% negli altri casi;
- nel 2026 e 2027 è riconosciuta nelle seguenti misure:

- 36% per le sole spese sostenute dal titolare del diritto di proprietà o diritto reale di godimento sull'abitazione principale;
- 30% negli altri casi.

ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Per quanto attiene la detrazione del 75% relativa alle spese relative alla generalità degli interventi di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche, nonché per i connessi interventi di automazione degli impianti e lo smaltimento e bonifica dei materiali, era prevista fino al 31.12.2025 a mente dell'articolo 119-ter, DL n. 34/2020.

Non si deve dimenticare che, per le spese sostenute dal 30.12.2023, l'articolo 3, DL n. 212/2023 ha:

- ridotto l'ambito oggettivo di applicazione della detrazione, limitando il beneficio soltanto agli interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto scale, rampe, ascensori, servoscala, piattaforme elevatrici, ferma restando la necessità di rispettare i requisiti richiesti dal DM n. 236/89;
- introdotto l'obbligo di:
 - pagamento con il bonifico "dedicato", come per le spese di recupero del patrimonio edilizio;
 - acquisire l'asseverazione rilasciata da un tecnico abilitato attestante il rispetto dei requisiti di cui al DM n. 236/89.

Questi interventi possono rientrare:

- negli interventi "trainati" se collegati a Superbonus (che tuttavia nel 2024 - 2025 risulta vantaggioso solo al ricorrere delle deroghe o specifici casi sopra evidenziati in cui è riconosciuto nella misura del 110%)
- oppure in quelli con detrazione per recupero edilizio di cui al citato articolo 16-bis (lett. e).

"BONUS ARREDO"

Per quanto attiene il "bonus arredo", che ricordiamo spetta per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati ad immobili oggetto di interventi di recupero edilizio di cui all'articolo 16, DL n. 63/2013 (non alla riqualificazione energetica), la detrazione è riconosciuta fino al 31.12.2024 e per le spese sostenute nel 2024 spetta:

- nella misura del 50%;
- considerando la spesa massima di euro 5.000 (la Legge n. 197/2022, Finanziaria 2023 ha innalzato il limite di spesa a euro 8.000 per il solo 2023);
- a condizione che siano stati effettuati interventi di recupero edilizio per i quali si fruisce della relativa detrazione iniziati a decorrere dall'1.1.2023.

La finanziaria 2025

Il disegno di legge della Finanziaria 2025 riconosce la detrazione in esame anche per le spese sostenute nel 2025, nel limite massimo di spesa di euro 5.000, ferma restando la necessità che siano stati eseguiti interventi di recupero edilizio per i quali si fruisce della relativa detrazione iniziati dall'1.1.2024.

BONUS VERDE

Nessuna previsione nella legge di bilancio per il 2025, pertanto il bonus verde è fruibile per le spese sostenute fino al 31.12.2024.

LIMITE DI DETRAIBILITA'

In questo intervento abbiamo già detto che le detrazioni vengono rimodulate in ragione del reddito quanto esso è superiore a 75.000 euro e della composizione del nucleo familiare. Anche le spese edilizie rientrano in tali previsioni, per cui si rinvia a quanto sopra descritto.

Pagamenti elettronici e interoperabilità delle banche dati

Al fine di fare emergere in modo puntuale l'eventuale incoerenza tra incassi (da transato elettronico) e scontrini emessi si introduce un vincolo di collegamento tecnico tra gli strumenti di pagamento elettronico (sia fisici sia digitali) con il registratore telematico, in modo tale che quest'ultimo possa memorizzare sempre le informazioni minime di tutte le transazioni elettroniche (con esclusione di quelle che si riferiscono all'identificazione del cliente) e trasmettere all'Agenzia delle entrate l'importo complessivo dei pagamenti elettronici giornalieri acquisiti dall'esercente anche indipendentemente dalla registrazione dei corrispettivi.

Misure in materia di tracciabilità delle spese

Viene prevista la limitazione della deducibilità, ai fini delle imposte sui redditi, ai soli pagamenti tracciabili con riferimento alle spese per vitto e alloggio sostenute o rimborsate analiticamente ai dipendenti, nonché a quelle per viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea.

Ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo le spese per vitto e alloggio, nonché quelle di viaggio e trasporto, effettuati mediante taxi e noleggio con conducente, riaddebitate analiticamente ai committenti, dovranno essere necessariamente effettuate con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari). Inoltre, si introduce la medesima limitazione con riferimento alle spese della stessa tipologia qualora sostenute durante le trasferte dei dipendenti. Il medesimo regime di tracciabilità è esteso alle spese di rappresentanza, indipendentemente dagli specifici limiti di deduzione previsti.

Credito d'imposta quotazione PMI

È prorogato fino al 31 dicembre 2027 e nel limite complessivo di Euro 6.000.000, per l'anno 2025, e Euro 3.000.000, per ciascuno degli anni 2026 e 2027, il credito d'imposta per la quotazione delle PMI. In particolare, alle PMI che decidono di quotarsi in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione è riconosciuto un credito d'imposta pari al cinquanta per cento delle spese di consulenza sostenute, fino a un massimo di Euro 500.000.

Contributo in conto capitale e per riversamento del credito d'imposta R&S

Viene riconosciuto un contributo in conto capitale commisurato in termini percentuali a quanto riversato a favore dei soggetti che hanno fruito del credito d'imposta R&S e che hanno aderito alla procedura di "riversamento spontaneo" in scadenza il 31 ottobre 2024. Con decreto emanato del Ministro del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvederà ad indicare le modalità di erogazione del contributo, le percentuali dello stesso e la sua rateizzazione.

Credito d'imposta ZES

Viene prevista la proroga del credito d'imposta per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 nella "Zona Economica Speciale unica" (ZES UNICA), autorizzando la spesa di Euro 1,6 miliardi per l'anno 2025.

Delibere addizionale regionale all'IRPEF

Viene differito al 15 aprile 2025 il termine in base al quale le Regioni possono modificare gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF. Tale differimento è finalizzato a garantire la coerenza della disciplina dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche alla nuova articolazione degli scaglioni dell'IRPEF.

Accantonamento oneri connessi ai piani di *stock option*

Per i piani di *stock option* avviati a partire dall'esercizio in corso al 31 dicembre 2025 o nei successivi, è prevista il rinvio della deduzione dell'onere rilevato in applicazione delle regole contenute nell'IFRS 2, sia in relazione alle operazioni con pagamento basato su azioni regolate con propri strumenti rappresentativi di capitale, sia con riferimento a quelle in cui sono assegnate ai beneficiari azioni proprie emesse dalla società controllante, solo al momento dell'avvenuta assegnazione ai beneficiari del piano.

Pertanto, sulla base della nuova disciplina, qualora i beneficiari del piano non esercitino le opzioni loro assegnate, i relativi oneri saranno indeducibili e la riserva da *stock option* assumerà ai fini fiscali di riserva di utili.

La modifica del regime si applica anche per i soggetti che adottano in bilancio i principi contabili nazionali (OIC) e rappresentano le operazioni in esame con le regole contenute nell'IFRS 2.

Conclusioni

Come si è potuto vedere, anche quest'anno non si sono risparmiati nelle modifiche a disposizioni vigenti. Fortuna che questo Legislatore si era impegnato a semplificare e ad emanare dei testi unici con il preciso scopo di semplificare la vita ai cittadini ed ai professionisti. Qualcuno disse: ai posteri l'ardua sentenza.